



COMUNE DI CERZETO

(Provincia di Cosenza)

Tel. Fax 0984 523878 – 523914
email: tecnico@comune.cerzeto.cs.it – Pec: tecnico@pec.comune.cerzeto.cs.it

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL SETTORE TECNICO

n. 4 del 31.01.2022

Registro Generale N° _____

OGGETTO: NOLEGGIO CONTAINER, NOLO, MOVIMENTAZIONE E SMALTIMENTO/RECUPERO FRAZIONE DIFFERENZIATA - IMPEGNO DI SPESA

CIG: Z8434FFAED

Codice univoco ufficio: UFY2MV

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **TRENTUNO** del mese di **GENNAIO**;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

in esecuzione del decreto del Sindaco n.11 del 09.10.2020 prot. 4259 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art.109 del Decreto Legislativo n.267/2000;

adotta la seguente determinazione:

PREMESSO CHE

- il Comune di Cerzeto è proprietario di un'isola Ecologica sita in C/da Pianette;
- la stessa non è dotata di cassoni scarrabili;
- è intenzione di questo Ente proseguire le attività dell'isola ecologica con installazione e posizionamento:
 - ✓ di cassoni scarrabili per Vetro, Plastica e Alluminio, Carta e Ingombranti;
 - ✓ di contenitori per la raccolta pile, farmaci, medicinali e RAE;
- i cassoni e i contenitori, visto i costi di acquisto, possono essere noleggiati;
- attualmente l'installazione e posizionamento dei cassoni scarrabili per Vetro, Plastica e Alluminio, Carta e Ingombranti e dei contenitori per la raccolta pile, farmaci, medicinali e RAE, per come previsto nel preventivo LG 1025/20, viene effettuato dalla ditta Servizi Ecologici di Marchese Giosè, avente sede in C/da Canicella, snc – 87040 Tarsia (CS);

CONSIDERATO pertanto necessario per le attività inerenti l'isola Ecologica, proseguire agli stessi patti e condizioni per il noleggio e quanto sopra;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. 95/2012 (L. 135/2012));
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 130 della Legge 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto Legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i servizi in oggetto;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n.90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

DATO ATTO CHE:

- il fine che si intende perseguire con la fornitura del materiale è quello delle piccole manutenzioni da effettuarsi sul territorio comunale,
- il valore economico della fornitura, visto lo storico precedente, è pari ad € 10.000,00;
- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 che, relativamente ai contratti sottosoglia, consente l'affidamento diretto di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00, senza procedimento di gara e previa adeguata motivazione;

DATO INOLTRE ATTO:

- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità;

CHE si rende necessario affidare l'incarico per i servizi di cui sopra;

CHE la ditta Servizi Ecologici di Marchese Giosè, n. LG102/20, avente sede in C/da Canicella, snc – 87040 Tarsia (CS), sentita per le vie brevi, si è resa disponibile ad effettuare il servizio agli stessi patti e condizioni precedenti;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTI:

- il Decreto Legge n. 52/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito nella Legge n. 94/2012 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- il Decreto Legge n. 95 del 6 Luglio 2012 recante "Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica" convertito nella legge 135 del 7 agosto 2012 che dispone l'obbligo anche per gli Enti Locali, di ricorrere, per l'approvvigionamento di beni e servizi, alle Convenzioni Consip di cui all'art. 26 della legge 488/1999, ed alle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455 della legge 296/2006;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli appalti pubblici);
- la legge n. 145/2018 ed in particolare l'art. 1 comma 130;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di:

DI AFFIDARE alla ditta Servizi Ecologici di Marchese Giosè, avente sede in C/da Canicella, snc – 87040 Tarsia (CS) l'installazione e posizionamento dei cassoni scarrabili per Vetro, Plastica e Alluminio, Carta e Ingombranti e dei contenitori per la raccolta pile, farmaci, medicinali e RAE, per come previsto nel preventivo LG 1025/20;

DI IMPEGNARE la somma di € 10.000,00, sul Cap. 5801 del Redigendo Bilancio di Previsione 2022;

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Saverio CAPPARELLI



VISTO: SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE DEL PRESENTE ATTO, NONCHÈ LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA RELATIVA SPESA, PER COMPLESSIVI € 10.000,00 SUL CAP. 5801 DEL REDIGENDO BILANCIO DI PREVISIONE 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Verina MELICCHIO



Visti gli atti d'Ufficio, si attesta che la presente determinazione è stata affissa a questo Albo pretorio il 08-02-2022 e vi resterà fino al 23-02-2022, per 15gg. consecutivi, ai sensi dell'art.47, comma 1 Legge n.142/1990.

(Registro di pubblicazione n. 85 Prot.n. 601)

